

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

E DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.

PER

una attività conoscitiva condivisa, coordinata, e continuativa del ciclo idrologico e dei suoi estremi volta a incrementare le conoscenze dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica per le successive azioni di miglioramento della qualità ambientale dei corpi idrici, della previsione e valutazione degli estremi del ciclo idrologico, della mitigazione del rischio da siccità e alluvioni, della gestione adattiva della risorse, alla base della pianificazione di distretto idrografico, attraverso, in particolare, l'esecuzione di una campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale sull'intero territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale e il relativo aggiornamento delle scale di deflusso, e la condivisione dei dati idrologici a livello distrettuale e nazionale, permettendo di effettuare una migliore e omogenea stima delle componenti del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale, su cui basare una stima più affidabile del bilancio idrico

TRA

L'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale** di seguito denominata **Autorità o ABDAC**, con sede legale in Roma, Via Monzambano 10, Codice Fiscale n. 97077330583, legalmente rappresentata dal Segretario Generale Dott. Erasmo D'Angelis, nato a [REDACTED]

La **Regione Abruzzo**, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci 6, Codice Fiscale n. e Partita IVA n., agli effetti del presente atto rappresentata *da Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Dott. Mauro Casinghini*.

La **Regione Lazio – Agenzia regionale di Protezione Civile** di seguito denominata **ARPC**, con sede in Roma, Via Laurentina 631, e domicilio fiscale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Codice Fiscale n. 80143490581, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Direttore Dott. Carmelo Tulumello, nato a [REDACTED]

La **Regione Marche – Servizio Protezione Civile**, con sede e domicilio fiscale in Ancona, Via Gentile

da Fabriano 9, Codice Fiscale n. 80008630420 e Partita IVA n. 00481070423, agli effetti del presente atto rappresentata -----*da definire da definire da parte della Giunta Regionale* -----

La **Regione Toscana**, con sede e domicilio fiscale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza Duomo 10, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01386030488, agli effetti del presente atto rappresentata dal Responsabile della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Ing. Giovanni Massini, in virtù della Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1410 del 16/11/2020, nato a [REDACTED]

La **Regione Umbria**, con sede e domicilio fiscale in Perugia, Corso Vannucci 96, Codice Fiscale 80000130544 e Partita IVA n. 01212820540, agli effetti del presente atto rappresentata -----*da definire a cura della Giunta della Regione Umbria*-----

E

L'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, di seguito denominato **ISPRA**, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, rappresentato ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Bratti, nato a [REDACTED]

d'ora in avanti cumulativamente individuate quali "Parti" o, singolarmente, "Parte"

PREMESSO CHE

- con riferimento alle finalità di tutela quantitativa della risorsa idrica, la previgente legge 5 gennaio 1994, n. 36 stabilisce specifici criteri e obiettivi di carattere generale, attribuendo alle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 18 maggio 1989, la competenza a definire e aggiornare periodicamente, per il proprio ambito territoriale di riferimento, il bilancio idrico, strumento finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra disponibilità di risorse reperibili o attivabili in un'area di riferimento e fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei citati criteri e obiettivi stabiliti dalla legge;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59*" attribuisce alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di Territorio, Ambiente, Infrastrutture e in particolare di Risorse Idriche e Difesa del suolo e Protezione civile, disponendo

all'art. 92 il riordino, tra gli altri, del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il trasferimento dei relativi uffici periferici presso le strutture operative regionali competenti in materia, e all'art. 110 il riordino degli organi dell'ANPA;

- in data 31 Marzo 2001 è sancito un Accordo tra il Governo e le Regioni finalizzato a garantire l'unitarietà di bacino nell'attuazione del sopra citato art. 92, comma 4, del D.Lgs. 112/98 il quale prevedeva la stipula di accordi tra le Regioni territorialmente interessate, per garantire il funzionamento delle reti di telerilevamento e la trasmissione dei dati agli organi statali e regionali competenti in materia;
- il DPCM del 24 luglio 2002 "Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e mareografico" ha trasferito le funzioni relative al personale, ai beni e alle risorse del Servizio Idrografico dallo Stato alle Regioni;
- l'art. 7 del suddetto DPCM 24 luglio 2002 prevede che per garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, vengano stipulati accordi tra le regioni territorialmente interessate; tali accordi, in particolare, garantiscono il funzionamento delle reti di rilevamento sulla base degli standard fissati dal Servizio Idrografico e Mareografico del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali (SIMN), d'intesa con le Regioni, con le modalità di cui al successivo art. 9, lettera a), nonché la continuità del rilevamento delle stazioni storiche del SIMN e l'analisi, validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino idrografico;
- l'art. 9 del suddetto DPCM 24 luglio 2002 prevede che per l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli articoli 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni debbano assicurare la trasmissione al Servizio Idrografico e Mareografico del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali e al Dipartimento della Protezione Civile dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che in telemisura e che, inoltre, siano stipulati accordi tra le regioni e il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, aventi per oggetto:
 - a) la standardizzazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;
 - b) la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite;
- il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) definisce le Linee guida per la

predisposizione del bilancio idrico di bacino, al cui calcolo contribuisce la stima del bilancio idrologico di bacino;

- ai sensi dell'art. 53 (finalità), del Decreto legislativo 152/2006, *“Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alle desertificazioni. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi. Alla realizzazione delle attività previste concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni a Statuto Speciale ed ordinario, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione;*
- ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 152/2006, nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all'art. 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, l'accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006, in ciascun degli otto distretti idrografici di cui all'art. 64, è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi di difesa del suolo e lotta alla desertificazione e di gestione delle risorse idriche;
- l'art. 95 del D.Lgs. n.152/2006 declina le disposizioni riguardanti la pianificazione del bilancio idrico distrettuale;
- il Piano di gestione distrettuale dell'Appennino Centrale (PGDAC. 2), approvato con il D.P.C.M. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017, nell'allegato A7, recante “Sintesi del Programma delle Misure”, ha previsto misure a livello distrettuale con la finalità di armonizzare il processo di attuazione delle misure individuate alle diverse scale, da quella regionale a quella di corpo idrico, tra le quali le “Misure per gli aspetti quantitativi” finalizzate alla redazione e presentazione dei bilanci idrologici e idrogeologici da parte delle Regioni, nonché alla definizione dei bilanci idrici da parte dell'Autorità di bacino distrettuale;
- il Decreto Ministeriale del 14 aprile 2009 n. 56 del MATTM definisce i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici, incluse le procedure per il monitoraggio e l'identificazione delle condizioni di riferimento per i corpi idrici;
- la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* (c.d. Collegato Ambientale, Gazzetta n.13 del 18 gennaio 2016), con l'art. 51, è intervenuta nella modifica sia dell'art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) che dell'art. 64 (Distretti idrografici) del

D.Lgs. 152/2006. In particolare, con la modifica di quest'ultimo articolo, viene definito un nuovo assetto territoriale per i Distretti Idrografici portandoli da otto a sette e con una diversa attribuzione ai Distretti di alcuni bacini regionali e interregionali, quali definiti ai sensi della Legge n. 183 del 18 maggio 1989;

- è stato istituito – tra gli altri – in data 13 luglio 2016, mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa inter-istituzionale, l'Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici per il Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, che costituisce un innovativo approccio partecipativo per la gestione sostenibile della risorsa idrica, attraverso la condivisione delle informazioni, la concertazione con gli attori territoriali e nazionali e la programmazione strategica a livello distrettuale;
- l'Osservatorio distrettuale permanente per gli utilizzi idrici costituisce misura di piano ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e delle norme di recepimento italiane;
- tra i sottoscrittori del summenzionato Protocollo di Intesa figurano anche alcune delle Parti firmatarie della presente convenzione;
- il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018, prevede al comma 2 dell'art. 17 “Sistemi di allertamento” che il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale siano assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali e utilizzando le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza;
- la DGR n. 147 del 11 marzo 2020 della Regione Abruzzo prevede all'interno del Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo l'Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico, che ha inglobato al suo interno le responsabilità del Servizio Idrografico Mareografico quali la misura di portata dei corsi d'acqua e la manutenzione delle stazioni di misura;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2748 del 20/11/2001 della Regione Marche, di oggetto “L. n. 267/98 e 365/00 – D.Lgs 112/98. Attuazione dei programmi e progetti nazionali per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo idro pluviometriche, la copertura Radar Meteorologica e la costituzione dei centri funzionali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Prot. Civile. Sottoscrizione accordo tra Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e le Regioni per la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale individuate dal DPR 24 gennaio 1991”, nel quale si è affidato al Servizio Protezione Civile e Sicurezza Locale l'incarico di assolvere alle funzioni trasferite dall'ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, ivi compresa quella in materia di monitoraggio idrologico;
- la Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1333 del 08/10/2018 che ridefinisce le competenze degli uffici regionali, assegnando alla P.F. Tutela delle Acque e Difesa del suolo e

della Costa le competenze in materia di gestione delle acque, aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque e le attività di competenza regionale per il Piano di Gestione delle Acque distrettuale; la P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa definisce lo stato della risorsa idrica regionale nell'ambito dell'Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici;

- il Servizio Idrografico della Regione Lazio, che ai sensi del DPCM del 24 luglio 2002 ha ereditato per la Regione Lazio le funzioni dell'ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, nonché le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento in telemisura dei parametri idrometeorologici, di cui all'allegato C3 del DPCM stesso, è stato inquadrato inizialmente all'interno della Direzione regionale Ambiente;
- dal 2013, con l'attivazione del Centro Funzionale Regionale – CFR (decreto del Presidente n. T00003 del 23.1.2013), il Servizio Idrografico della Regione Lazio è confluito nel CFR.
- dal 2014, con l'istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile (ARPC) della Regione Lazio (legge regionale n. 2 del 26.2.2014), il CFR, e quindi il Servizio Idrografico, è incardinato nell'Agenzia.
- l'allora Settore Idrologico Regionale della Regione Toscana, ora Settore Idrologico e Geologico Regionale, era già stato individuato con delibera della Giunta n. 1003/2001 quale struttura competente per la gestione del Centro Funzionale Regionale, il cui progetto è stato approvato nella seduta del 15.01.2002 dal Comitato Tecnico istituito ai sensi della legge 267/1998, e del medesimo la Giunta ha preso atto con delibera n. 368/2002;
- che la direttiva PCM 27.02.2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” già individuava quale compito dei Centri Funzionali anche quello di gestire e integrare fra loro i dati derivanti dalle modellazioni idrogeologiche ed idrauliche nonché quello di svolgere attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei fenomeni meteorologici con valutazione dei relativi effetti previsti;
- la Delibera 847/2013 (Attuazione D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 30/2009 - “Monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei della Toscana. Modifiche ed integrazioni alla delibera d Giunta n. 100/2010”) stabilisce che l'esecuzione del monitoraggio quantitativo dei corpi idrici sul territorio della Regione Toscana è attuato dal Settore Servizio Idrologico Regionale secondo i criteri e le modalità di cui alla suddetta Delibera;
- la rete di monitoraggio quantitativo dei corpi idrici superficiali interni della Toscana è approvata dalla richiamata Delibera 847/2013 nonché le relative procedure e i relativi criteri di esecuzione di detto monitoraggio sono stabiliti dalla stessa Delibera;
- il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 226 del 14.01.2020 ha ridefinito, con parziali

modifiche, la declaratoria dell'ex Settore Idrologico Regionale assegnando al neo costituito Settore Idrologico e Geologico Regionale gli adempimenti inerenti la "Raccolta, certificazione, pubblicazione e diffusione dei dati in materia idrologica, idrogeologica, ondometrica e mareografica regionale", conferendo altresì al Settore Protezione Civile gli adempimenti inerenti la "Gestione della rete di monitoraggio idropluviometrica a supporto delle funzioni di raccolta dati in tempo reale"

- la Regione Toscana individua, per le motivazioni sopracitate, il "Settore idrologico e Geologico Regionale" e il "Settore Protezione Civile – Centro Funzionale" della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile per lo svolgimento delle attività inserite nella presente Convenzione;
- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- con la legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- l'ISPRA svolge, come specificato dall'art. 2 del suo Statuto, attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta

tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

- l'ISPRA, ha competenza di rilievo nazionale in materia di idrologia per gli effetti del combinato disposto delle seguenti norme:
 - L. n. 133 del 2008 in base alla quale viene istituito l'ISPRA che eredita, tra le altre, le competenze dell'APAT;
 - gli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. n. 300 del 1999, in base al quale viene istituita l'APAT dalla fusione dell'ANPA e del DSTN, ereditando tra le altre, le competenze del DSTN e quindi anche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN);
 - gli artt. 53 e 55 del D.Lgs. 152 del 2006, che definisce l'attività conoscitiva riferita all'intero territorio nazionale;
 - l'art. 88 del D.Lgs. n.112 del 1998 in cui sono individuati i compiti di rilievo nazionale;
- l'Area per l'idrologia, l'idrodinamica e l'idromorfologia, lo stato e la dinamica evolutiva degli ecosistemi delle acque interne superficiali (di seguito Area BIO-ACAS) dell'ISPRA cura, come da Statuto ISPRA, in concorso con altre strutture dell'ISPRA competenti e in collaborazione con gli organismi europei, nazionali e regionali, lo sviluppo di strumenti, metodologie e direttive generali per il rilievo sistematico e il censimento delle acque interne superficiali, per l'analisi e caratterizzazione e per la modellazione idrologica, idraulica, morfologica e idromorfologica delle stesse;
- ISPRA svolge, attraverso l'Area BIO-ACAS, il ruolo di coordinamento del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, a cui partecipano gli uffici e i centri che nelle ARPA-APPA e nelle Regioni e Province Autonome si occupano di idrologia operativa (di seguito indicati come "uffici idrografici"), di cui al DPCM 24 luglio 2002, nonché l'Aeronautica Militare e il Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di enti nazionali presenti nella rappresentanza italiana della *Commission for Hydrology* (CHy) del *World Meteorological Organization* (WMO);
- è stato condotto nell'ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa un censimento volto a valutare lo stato del monitoraggio idrometrico, al fine di redigere le *Linee Guida nazionali per la valutazione del deflusso ambientale (environmental flow)* ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, oggetto di un tavolo tecnico promosso dal MATTM, che ha portato all'emanazione del Decreto n. 30/STA del 13 febbraio 2017;
- il summenzionato censimento ha evidenziato criticità nell'esecuzione delle misure di portata e nelle attività di manutenzione necessarie per garantire il funzionamento delle strumentazioni (idrometri) e dei siti di misura, evidenziando che esistono regioni in cui non si eseguono più misure

di portata e altre in cui il numero di misure effettuate annualmente nelle varie sezioni è stato fortemente ridotto, determinando un decadimento dell'affidabilità delle scale di deflusso e di conseguenza del numero di sezioni in cui si dispone di dati di portata;

- sulla base del suddetto censimento effettuato da ISPRA presso gli uffici regionali in premessa e dei successivi aggiornamenti effettuati a settembre 2016 e a novembre 2017, è stato possibile definire un progetto, chiamato “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, volto alla ripresa del monitoraggio idrometrico a scala nazionale attraverso una campagna nazionale straordinaria di misure di portata di durata triennale, l'aggiornamento delle scale di deflusso, la condivisione dei dati idrologici, e una più affidabile stima delle componenti del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale;
- la Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, dell'Asse 2 – Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse, del Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” del PIANO OPERATIVO AMBIENTE (di seguito indicato come POA) è dedicata al finanziamento con il Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014–2020 (FSC 2014–2020) di alcune misure dei Piani di Gestione delle Acque, quelle cioè volte a colmare specifiche criticità in materia di monitoraggio qualitativo e contestualmente ad approfondire gli aspetti legati ai dati quantitativi della risorsa;
- tali misure potranno consentire di colmare ulteriormente il *gap* conoscitivo a livello distrettuale e nazionale e di sanare alcune delle criticità che la Commissione Europea ha messo in evidenza nella valutazione compiuta dal 2012 sui Piani di Gestione della risorsa idrica;
- tra i soggetti Attuatori della summenzionata Linea di Azione 2.3.1 del POA FSC 2014–2020 rientrano l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e l'ISPRA;
- per l'attivazione degli interventi previsti nella summenzionata Linea di Azione 2.3.1 POA FSC 2014–2020, tra cui rientra il citato “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, sono state stipulate Convenzioni che disciplinano i compiti e gli impegni reciproci tra il soggetto Beneficiario, ossia il MATTM, e i soggetti Attuatori;
- è stata sottoscritta in data 07/01/2020 una convenzione tra la allora Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA) (ora Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua, di seguito DGSUA) del MATTM e l'ISPRA inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, nella quale viene riconosciuto a ISPRA il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l'attuazione del “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale” e sono indicati gli interventi di dettaglio da attuare per tale attività;
- è stata sottoscritta in data 21 novembre 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 20 gennaio

2020 e trasmessa all'Autorità in data 5 febbraio 2020, una convenzione tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale inerente la Linea di azione 2.3.1 "Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014–2020, nella quale sono previste, tra le altre, una campagna triennale di monitoraggio delle portate (che include altresì le attività di manutenzione, verifica ed eventuale ripristino degli strumenti già in dotazione e la pulizia e/o il ripristino delle sezioni di misura) e l'aggiornamento delle scale di deflusso, da effettuarsi con l'ausilio degli uffici regionali in premessa afferenti al territorio del distretto idrografico, la condivisione dei dati di monitoraggio delle portate attraverso la piattaforma HIS Central, finalizzata alla stima più affidabile delle componenti del bilancio idrologico con il modello BIGBANG, ed è riconosciuto a ISPRA il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l'attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico nazionale;

- si sono tenute tra luglio e ottobre 2020 diverse interlocuzioni e riunioni operative tra le Parti firmatarie del presente atto volte alla descrizione delle attività previste dal "Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale", all'eventuale aggiornamento dell'elenco delle stazioni idrometriche per le quali sarà attivata la campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale e dell'elenco delle stazioni idrometriche oggetto dell'attività di manutenzione;
- a seguito di dette interlocuzioni e riunioni le Parti firmatarie hanno redatto e condiviso l'Allegato Tecnico al presente accordo contenente gli elenchi delle stazioni di monitoraggio, comprese quelle di manutenzione e di nuove installazioni, nonché i costi per le attività di monitoraggio derivanti dalle stime dei costi unitari per singola misura indicate in risposta al censimento effettuato tra il 2016 e il 2017 nell'ambito delle attività del Tavolo Nazionale per i Servizi Idrologia Operativa;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC), con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possano essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- la convenzione in oggetto non rientra nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per la sussistenza, nella presente fattispecie, dei requisiti ricompresi e dettagliati al comma 6, lettere a), b), e c) dell'art. 5 del succitato decreto relativamente ai "Principi comuni

in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;
- sono da intendersi qui integralmente richiamati i principi e i criteri definiti dal D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale n. xx del xx/xx/2021 si è provveduto ad approvare lo schema del presente Accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 (Oggetto)

1. Le Parti intendono porre in essere una collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito di una attività conoscitiva condivisa, coordinata, e continuativa del ciclo idrologico e dei suoi estremi volta a conoscere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica ai fini del miglioramento della qualità ambientale dei corpi idrici, della previsione e valutazione degli estremi del ciclo idrologico, della mitigazione del rischio da siccità e alluvioni, della gestione adattiva delle risorse, alla base della pianificazione di distretto idrografico. Tale collaborazione si inserisce nel quadro del “Progetto del

Bilancio Idrologico Nazionale” della Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020.

2. La collaborazione tra le Parti riguarda, in via non esclusiva, una campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale sull’intero territorio del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale, l’aggiornamento delle scale di deflusso, una attività di manutenzione delle stazioni idrometriche e la condivisione dei dati idrologici a livello distrettuale e nazionale attraverso il sistema HIS Central, evitando così che si creino situazioni di *gap* conoscitivi e permettendo di effettuare una stima più affidabile delle componenti del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale attraverso il modello BIGBANG, ponendo le basi per una stima più affidabile del bilancio idrico, così come previsto dal Decreto Ministeriale 28 luglio 2004 del MATTM.

3. Le predette attività concorrono a conseguire le finalità di pubblico interesse affidate dal Legislatore alle Parti in materia di monitoraggio idrometeorologico, manutenzione e gestione della rete idrometeorologica e gestione della risorsa idrica, così come riportati in premessa.

ART. 3 **(Compiti delle Parti)**

1. L’attuazione della presente Convenzione implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2.

2. L’Autorità, nella propria qualità di soggetto attuatore, assicura il coordinamento a scala di distretto delle attività previste nel POA FSC 2014–2020 e il supporto alle attività condotte dagli uffici regionali in premessa relative al monitoraggio idrologico, con particolare riguardo all’idrometria, all’aggiornamento delle scale di deflusso e alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni idrometriche e della strumentazione a supporto, necessarie per la pianificazione di bacino e la gestione adattiva delle risorse idriche, anche attraverso il versamento a titolo di rimborso delle somme previste nelle modalità e nei termini di cui agli artt. 5 e 6.

3. Gli uffici regionali in premessa si occuperanno, ciascuno per il proprio territorio di competenza all’interno del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale, di:

- a) attuare la campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale effettuate secondo norma ISO, per le stazioni di cui al censimento effettuato nell’ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, riportato in premessa, eventualmente aggiornato nelle modalità previste all’art. 4, comma 1;
- b) effettuare l’aggiornamento delle scale di deflusso per le summenzionate stazioni idrografiche;
- c) attuare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire il funzionamento delle strumentazioni (idrometri) e dei siti di misura, ivi compreso

l'adeguamento di stazioni di misura obsolete ovvero di installazione di nuove stazioni;

- d) condividere, sia a livello distrettuale che nazionale, almeno con una cadenza mensile, ovvero a regime con cadenza eventualmente più ridotta, i dati idrologici di propria competenza (in particolare livelli e portate minimi, massimi e medi giornalieri) raccolti durante la summenzionata campagna di misura e le scale di deflusso più aggiornate disponibili, nonché la banca dati storica dei dati idrologici, compresa l'idrometria e i metadati (anagrafica completa delle stazioni idrometriche, *shapefile* dei bacini idrografici sottesi dalle sezioni di misura storiche, indicazione dello stato di *validato/non validato* in relazione ai dati forniti, ecc.), mediante le modalità indicate dall'ISPRA ovvero a regime attraverso il sistema nazionale HIS Central; per tutti i dati ne dovrà essere fornita l'indicazione dello stato di validazione; in caso di possibili revisioni/aggiornamenti/validazioni operate sui dati si dovrà provvedere all'aggiornamento dell'invio/della condivisione degli stessi. La validazione dei dati e l'eventuale aggiornamento delle scale di deflusso dovranno essere completati con cadenza almeno annuale.

4. L'ISPRA si occuperà di:

- a) fornire il coordinamento tecnico-scientifico del “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, a cui fanno capo le attività condotte dagli “uffici idrografici”, così come sancito nella Convenzione stipulata tra il MATTM-ex DGSTA (ora DGSUA) e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e nella Convenzione tra il MATTM-ex DGSTA e l'ISPRA per l'attuazione della Linea di azione 2.3.1. del POA FSC 2014–2020, entrambe riportate in premessa. Tale coordinamento sarà svolto dall'Area BIO-ACAS in virtù delle sue competenze in materia e del ruolo di coordinatore del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, così come riportato in premessa;
- b) supportare la formazione del personale addetto alle misure di portate attraverso l'organizzazione a livello distrettuale di iniziative di formazione che, prevedendo anche attività su campo, consentano di favorire la condivisione tra gli uffici idrografici di buone pratiche, metodi e strumentazioni per la misura di portata e la definizione dei requisiti necessari per gli operatori impegnati nel monitoraggio delle portate stesse; tali momenti formativi potranno anche essere l'occasione per gli uffici idrografici di sperimentare sul territorio distrettuale tecniche adottate negli altri distretti idrografici o l'uso di strumentazione innovativa;
- c) garantire la condivisione a livello distrettuale e nazionale dei dati idrologici, in particolare livelli e portate, e delle scale di deflusso di cui al terzo comma, lettera d) del presente articolo, mediante spazio web/ftp dedicato ovvero a regime attraverso il sistema nazionale HIS Central, il cui prototipo è stato sviluppato nell'ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia

Operativa;

- d) utilizzare i dati idrometrici di cui alla lettera precedente per effettuare una migliore stima a scala mensile delle componenti del bilancio idrologico per il territorio distrettuale e nazionale attraverso il modello BIGBANG di ISPRA, e di condividere con le Parti tali stime.

5. Fermo restando che ai fini dell'attuazione del "Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale" sono prioritarie le attività previste ai commi precedenti del presente articolo, le Parti potranno collaborare nella sperimentazione di strumentazione e/o metodologie innovative per il monitoraggio idrometrico e nell'applicazione delle misure nell'ambito della modellazione dei processi idrologici, nonché impiegare le risultanze delle attività di convenzione per la redazione di linee guida su specifiche tematiche di interesse condiviso.

ART.4 **(Modalità di esecuzione delle attività)**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, di cui al seguente art. 8, ciascuno degli "uffici idrografici" in premessa dovrà predisporre e condividere con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e l'ISPRA l'elenco definitivo delle stazioni idrometriche oggetto della campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale e dell'attività di manutenzione, di cui all'art. 2, corredato della relativa anagrafica stazioni nonché dell'indicazione del numero programmato di misure da effettuare per ciascuna stazione. Tale elenco costituirà l'aggiornamento dell'elenco preliminare riportato nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione. A tale riguardo:

- a) riduzioni entro il 5% del numero di stazioni oggetto della campagna di misura e/o di manutenzione dovranno essere opportunamente giustificate dall'ufficio regionale in premessa nella relazione che accompagnerà il summenzionato elenco. Una tale riduzione non comporterà per l'ufficio regionale in premessa una riduzione dell'importo a rimborso, così come previsto per le attività di monitoraggio e di manutenzione di cui all'art. 5, comma 1.
- b) riduzioni superiori al 5% ma entro il 10% del numero di stazioni oggetto della campagna di misura e/o dell'attività di manutenzione, oltre a dover essere opportunamente giustificate dall'ufficio regionale in premessa nella relazione che accompagnerà il summenzionato elenco, dovranno essere approvate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dall'ISPRA a seguito di opportuna riunione con l'ufficio regionale in premessa. Gli esiti della riunione serviranno a determinare eventuali riduzioni (comunque non superiore al 5%) nell'importo massimo a rimborso delle relative spese effettuate dall'ufficio regionale in premessa, così come previsto all'art. 5, comma 1, ovvero a determinare eventuali incrementi nel numero medio di misure da effettuare.
- c) riduzioni superiori al 10% del numero di stazioni oggetto del monitoraggio e/o dell'attività di

manutenzione non sono ammesse così come non è ammesso ridurre, in ogni caso, il numero medio di misure da effettuare a carico di ciascun ufficio regionale in premessa.

- d) gli uffici regionali in premessa potranno sempre proporre, anche durante la durata della convezione stessa, di aumentare il numero delle stazioni oggetto del monitoraggio all'interno del Distretto Idrografico e/o il numero medio di misure da effettuare, rispetto a quanto indicato nel censimento riportato in premessa, eventualmente a valle dell'istallazione di nuovi strumenti ovvero a valle del ripristino di stazioni di misura non inizialmente considerate. Tuttavia, l'incremento sia in termini di stazioni considerate che in termini di numero medio di misure da effettuare non comporterà, in nessun caso, un aumento del corrispettivo previsto per le attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, di cui al seguente art. 8, ciascuno degli uffici regionali in premessa dovrà predisporre e condividere con le Parti un report iniziale contenente la programmazione, in termini di tempistica, di costi di massima degli interventi e delle singole spese da sostenere e di obiettivi, delle attività di manutenzione, di cui all'art. 3, comma 3, lettera c).

3. Entro 30 giorni dal recepimento del report di ciascun ufficio regionale in premessa, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e l'ISPRA potranno sollevare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, osservazioni e richieste di integrazioni a tale documento, eventualmente discusse con le Parti mediante apposita riunione (da tenersi anche in videoconferenza), al fine di procedere alla sua approvazione. L'ufficio idrografico procederà a effettuare le modifiche e a condividere il report con le Parti entro 30 giorni dal recepimento delle osservazioni, e ad avviare le summenzionate attività nei modi e nelle tempistiche previste.

4. La programmazione delle attività di manutenzione, di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), potrà essere rivista durante la durata della convezione, previo accordo tra le Parti interessate, secondo le modalità espresse nel comma precedente, e comunque ove ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, di cui al seguente art. 8, ciascuno degli uffici regionali in premessa metterà in condivisione delle Parti la banca dati storica disponibile di propria competenza dei dati idrometrici e dei metadati, di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), mediante le modalità indicate dall'ISPRA al comma 8 del presente articolo.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, di cui al seguente art. 8, sarà dato avvio alla campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale, attraverso una riunione delle Parti. Tale riunione sarà seguita da una o due giornate di formazione organizzate dall'ISPRA e rivolte al personale degli uffici regionali in premessa che sarà addetto alle misure di portate. La formazione,

che prevedrà anche attività su campo, avrà l'obiettivo di favorire la condivisione di metodi e strumentazioni per la misura di portata e la definizione dei requisiti necessari per gli operatori impegnati nel monitoraggio delle portate stesse. Ulteriori giornate formative e/o di confronto potranno essere predisposte dall'ISPRA, con il supporto delle Parti, nel corso della convenzione, ove ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

7. Almeno ogni mese, a partire dall'avvio delle attività della campagna monitoraggio di cui al comma precedente, gli uffici regionali in premessa provvederanno a condividere i dati raccolti e almeno annualmente, gli uffici condivideranno i dati validati secondo le Linee guida per il controllo di validità dei dati idro-meteorologici (Linee Guida SNPA n. 2/2017, ex Manuali e Linee Guida ISPRA n. 156/2017) e le scale di deflusso aggiornate, con le modalità indicate dall'ISPRA al comma 8 del presente articolo e al comma 3, punto d) dell'art. 3.

8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, di cui al seguente art. 8, l'ISPRA fornirà agli uffici regionali in premessa e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale le modalità iniziali per il caricamento su spazio web/ftp dedicato dei dati raccolti, dei dati storici, delle scale di deflusso e dei metadati. Al contempo, l'ISPRA avvierà le attività necessarie per l'implementazione operativa su struttura in *cloud* del sistema HIS Central, che dovranno condurre entro il termine del Piano Operativo Ambiente alla piena funzionalità dei nodi decentrati (associati a ciascun ufficio regionale), e del nodo nazionale (presso ISPRA). Nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione saranno condotte riunioni specifiche tra l'ISPRA e i singoli uffici idrografici regionali volte all'implementazione dei nodi regionali e il collegamento con le banche dati regionali. A regime, il sistema dovrà permettere altresì una agile consultazione dell'informazione idrologica a scala di bacino distrettuale. A seguito dell'operatività del sistema HIS Central, l'ISPRA fornirà agli uffici regionali le nuove modalità per il caricamento dei dati raccolti, delle scale di deflusso e dei metadati, nonché tutta la documentazione necessaria per il pieno utilizzo del sistema HIS Central.

9. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, di cui al seguente art. 8, l'ISPRA avvierà le attività volte a effettuare attraverso le misure di portata raccolte una stima migliore, a scala mensile, delle componenti del bilancio idrologico per il territorio distrettuale e per l'intero territorio nazionale attraverso il modello BIGBANG. Le stime mensili così ottenute saranno condivise sia a livello distrettuale e regionale che a livello nazionale, secondo le modalità più opportune individuate dall'ISPRA anche con il supporto delle Parti.

10. Le Parti convengono che l'impiego di eventuali economie generate nell'ambito di tutte le attività dedotte in convenzione è attuato direttamente, previo accordo dei responsabili di cui al successivo art. 7 circa le relative allocazioni delle citate economie senza ulteriori formalità, salvo la verbalizzazione dell'accordo medesimo.

ART. 5

(Spese)

1. Preso atto delle finalità istituzionale della presente convenzione, trattandosi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione tra soggetti pubblici, le spese sostenute dagli uffici regionali in premessa per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, comma 3, della presente Convenzione, saranno rimborsate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, subordinatamente all'erogazione di cassa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con un importo massimo totale di € 2.014.935,0 (dicesi Euro duemilioniquattordicimilanovecentotrentacinque/00), fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, così ripartito:

- € 345.062,0 (dicesi Euro trecentoquarantacinquemilasessantadue/00) per il Centro Funzionale della Regione Abruzzo, di cui € 280.872,00 (dicesi Euro duecentottantamilaottocentosettantadue/00) per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata, € 64.190,0 (dicesi Euro sessantaquattromilacentonovanta/00) per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, comma 3, lettera c);
- € 316.895,0 (dicesi Euro trecentosedicimilaottocentonovantacinque/00) per l'ARPC della Regione Lazio, di cui € 177.327,0 (dicesi Euro centosettantasettemilatrecentoventisette/00) per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata, € 139.568,0 (dicesi Euro centotrentanovemila-cinquecentosessantotto/00) per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, comma 3, lettera c);
- € 915.600,0 (dicesi Euro novecentoquindicimilaseicento/00) per il Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche, di cui € 826.260,00 (dicesi Euro ottocentoventiseimila-duecentosessanta/00) per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata, € 89.340,0 (dicesi Euro ottantanovemilatrecentoquaranta/00) per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, comma 3, lettera c).
- € 1.531,0 (dicesi Euro millecinquecentotrentuno/00) per la Regione Toscana, per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, lettera c);
- € 435.847,0 (dicesi Euro quattrocentotrentacinquemilaottocentoquarantasette/00) per la Regione Umbria, di cui € 206.706,00 (dicesi Euro duecentoseimilasettecentosei/00) per la campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata, € 229.141,0 (dicesi Euro duecentoventinovemilacentoquarantuno/00) per le attività di manutenzione di cui all'art. 3, comma 3, lettera c).

2. Le attività dell'ISPRA di cui al precedente art. 4 sono regolate dalla Convenzione sottoscritta in data 07/01/2020 tra l'ISPRA e il MATTM DGSUA relativa all'attuazione della Linea di azione 2.3.1. del

POA FSC 2014–2020 (come riportato nelle premesse). Pertanto la presente Convenzione risulta, per ISPRA, non onerosa.

ART. 6 **(Modalità e termini di rimborso)**

1. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, sentita l'ISPRA, autorizzerà da parte di ciascun ufficio regionale in premessa l'emissione delle note di debito ovvero richieste di rimborso delle spese effettuate per le attività di cui all'art. 4 secondo il seguente schema:

- a. il 10% dell'importo totale previsto per le attività in carico all'ufficio idrografico, di cui all'art. 5, corrispondente alla quota di anticipo, alla redazione di un report iniziale contenente la programmazione, in termini di tempistica e obiettivi, delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di un elenco delle stazioni idrometriche, così come indicato all'art. 4, commi 1, 2, e 3, e alla condivisione della banca dati storica dei dati idrometrici e dei metadati, così come indicato all'art. 4, comma 5;
- b. la liquidazione dell'importo maturato per le attività di monitoraggio, nei limiti della quota prevista, di cui all'art. 5, al completamento per ciascuno dei 6 semestri della campagna triennale della condivisione delle misure di portata raccolte e validate, secondo le modalità indicate all'art. 4, commi 7 e 8, sulla base del numero di misure eseguite nel semestre moltiplicato per il costo stabilito nell'Allegato Tecnico per ciascuna misura e in ciascuna stazione idrometrica, decurtato del 15% (corrispondente al 10% dell'anticipo e al 5% del versamento finale). Il costo per ciascuna misura è derivante dalle stime dei costi unitari riportate nel censimento 2016-2017;
- c. la quota prevista per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, decurtata del 15% (corrispondente al 10% dell'anticipo e al 5% del versamento finale), di cui all'art. 5. eventualmente ripartita in più *tranche*, a rimborso delle spese sostenute per le attività programmate di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, previa la redazione di un report tecnico condiviso dalle Parti relativo a tali attività e all'invio di una rendicontazione delle spese; la prima rendicontazione dovrà coprire anche la quota iniziale del 10% versata come anticipo, di cui alla lettera a), mentre l'ultima rendicontazione dovrà coprire anche la quota finale del 5%, di cui alla lettera d); qualora venga effettuata una unica richiesta di rendicontazione, le spese rendicontate dovranno coprire anche le quote dell'anticipo e del versamento finale;
- d. il 5% dell'importo totale previsto (versamento finale), alla verifica da parte dell'Autorità e dell'ISPRA delle attività previste in campo all'ufficio idrografico, di cui all'art. 4, in particolare

relativamente al completamento della condivisione delle misure di portata (art. 4, commi 7 e 8) e al rispetto del numero medio di misure di portata da effettuare a carico di ciascun “ufficio idrografico” (art. 4, comma 1, lettera c) e al completamento delle attività di manutenzione previste nel report di programmazione (art. 4, commi 2–4);

2. Qualora, come indicato all’art. 4, comma 1, lettera b), si dovesse verificare una riduzione tra il 5% e il 10% del numero di stazioni oggetto della campagna di misura, che non comportasse un incremento del numero medio di misure effettuate, gli importi sopra riportati saranno decurtati in misura proporzionale alla percentuale di riduzione stabilita tra le Parti.

3. Al solo fine di comprovare l’attuazione delle attività programmate di manutenzione, di cui all’art. 4, commi 2–4, gli uffici regionali in premessa devono predisporre una rendicontazione (elenco) delle spese sostenute, le cui modalità saranno fornite dall’ISPRA, in accordo con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, a valle della stipula della presente atto. Per tale elenco sono considerate ammissibili: le spese relative al personale impiegato nel progetto con contratto a tempo determinato (TD) e indeterminato (TI) o con altra forma contrattuale ritenuta idonea; le spese per le trasferte necessarie per l’esecuzione delle attività di manutenzione, le spese al lordo dell’IVA per le attività in appalto e per i contratti di servizio (o per quote di contratti di servizio); le spese per materiali di consumo, hardware e software e, ove previsto, le spese per l’acquisizione di strumentazione. Tutte le spese portate a rendicontazione devono configurarsi come necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione, nonché funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti e programmati. Inoltre, tali spese devono essere sostenute nel periodo di tempo che costituisce la durata della convenzione secondo il principio della competenza temporale. Le spese sostenute dagli uffici regionali per il personale a TI impiegato nel progetto potranno essere rendicontate in base a un calcolo forfettario concordato tra le Parti a valle della stipula della convenzione, basato sulle tabelle del costo del personale vigenti presso gli stessi uffici regionali; le spese per il personale con contratto a TD o con altra forma contrattuale devono essere rendicontate in base alla quota parte di attività svolta per la manutenzione.

4. Gli uffici regionali in premessa emetteranno note di debito ovvero richieste di rimborso, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, intestandole a: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Via Monzambano 10, CAP 00185 – Roma, C.F. n. 97077330583.

5. Contestualmente all’invio delle note di debito, gli uffici regionali dovranno dare comunicazione via email all’ISPRA (idroper@isprambiente.it) e tramite PEC all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (protocollo@pec.autoritadistrettoac.it) dell’avvenuta condivisione dei dati idrometrici (ed eventualmente delle scale di deflusso più aggiornate) o nel caso delle attività di manutenzione dovranno inviare il report di rendicontazione ai summenzionati indirizzi email.

ART. 7
(Responsabili di Convenzione)

1. Per le attività regolate dalla presente Convenzione sono nominati i seguenti Responsabili:
 - Il Responsabile di Convenzione dell’Autorità è: Ing. Pietro Ciaravola;
 - Il Responsabile di Convenzione della Regione Abruzzo è: Dott. Giancarlo Boscaino;
 - Il Responsabile di Convenzione dell’ARPC è: Dott. Giulio Fancello;
 - Il Responsabile di Convenzione della Regione Marche è: Dott. Paolo Sandroni;
 - I Responsabili di Convenzione della Regione Toscana sono: Ing. Bernardo Mazzanti;
 - Il Responsabile di Convenzione della Regione Umbria è: Ing. Sandro Costantini;
 - I Responsabili di Convenzione dell’ISPRA sono: Ing. Martina Bussettini e Dr. Stefano Mariani.
2. le Parti si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto del presente accordo e sugli ulteriori che si rivelassero di comune interesse.
3. Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata dalla Parte in questione alle altre Parti.

ART. 8
(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione (apposizione dell’ultima firma digitale) e avrà scadenza al 31/12/2025.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza, le Parti attraverso i Responsabili di Convenzione effettuano una verifica del grado di attuazione e funzionamento delle attività oggetto della Convenzione ai fini del rinnovo, della modifica o dell’integrazione del presente accordo e procedono alla relativa comunicazione nei confronti dei soggetti firmatari.
3. Resta inteso che qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali la presente convenzione è stata stipulata o si ritenesse opportuno riconsiderare la stessa, le Parti procederanno di comune accordo alle effettuazione delle modifiche necessarie.

ART. 9
(Obblighi delle Parti)

1. Con la firma del presente accordo le Parti assumono la responsabilità esclusiva dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate.
2. Le Parti rispondono, nei termini di legge, dei danni a persone o a cose che dovessero verificarsi in occasione o a causa dell’esecuzione del presente accordo, salvo che tali danni siano direttamente

imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

3. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

4. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

5. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenute a causa dell'emergenza sanitaria "Covid-19" o qualsiasi altra causa di forza maggiore".

6. L'Autorità viene comunque esonerata da qualsiasi impegno e/o responsabilità che a qualunque titolo possa derivare alle altre Parti nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente accordo da parte del personale dipendente delle Parti stesse.

ART. 10

(Utilizzo di personale non dipendente dalle Parti)

1. Il personale non dipendente dalle Parti, addetto allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, sarà messo a disposizione e, pertanto, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e le singole Parti.

2. A ciascuna delle Parti non potranno conseguentemente essere posti a carico alcun obbligo fiscale e/o assicurativo restando, quindi, sollevate da ogni responsabilità.

ART. 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'*European Data Protection Board* (EDPB).

2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 12 **(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)**

1. I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di tutte le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 13 **(Recesso)**

1. Ciascuna delle Parti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante formale comunicazione a mezzo PEC dell'atto che lo dispone secondo i rispettivi ordinamenti, da trasmettersi almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi prima della data di recesso.
2. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte sino alla data di efficacia del recesso.

ART. 15 **(Spese di registrazione e oneri fiscali)**

1. La presente convenzione è sottoposta alla registrazione solo in caso d'uso.
2. Le spese di eventuale registrazione sono poste a carico della Parte/Parti che la richiede/richiedono.
3. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE–Direzione Regionale del Lazio”.

ART. 16 **(Domicilio)**

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'Autorità in Roma, Via Monzambano 10 (protocollo@pec.autoritadistrettoac.it), la Regione Abruzzo in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci 6 (dpc@pec.regione.abruzzo.it), l'ARPC in Roma,

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 (agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it), la Regione Marche in Ancona, Via Gentile da Fabriano 3 (regione.marche.protciv@emarche.it), la Regione Toscana in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza Duomo 10 (regionetoscana@postacert.toscana.it), la Regione Umbria in Perugia, Corso Vannucci 96 (direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it) e l'ISPRA in Roma, Via Vitaliano Brancati 48 (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it).

ART. 17
(Trasparenza e pubblicità)

1. Le Parti si obbligano, con la sottoscrizione del presente accordo, ad adempiere a tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente normativa, ove applicabile, in materia di trasparenza e pubblicità, relativamente all'accordo medesimo ed a tutti i rapporti comunque instaurati dalle Parti in conseguenza del presente accordo.

ART. 18
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 19
(Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per l'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale
Il Segretario Generale
Dott. Erasmo D'Angelis

Per la Regione Abruzzo
Il Direttore dell'Agenzia Regionale di
Protezione Civile
Dott. Mauro Casinghini

Per la Regione Lazio – Agenzia regionale di
Protezione Civile
Il Direttore dell'Agenzia
Dott. Carmelo Tulumello

Per la Regione Marche
-----da definire a cura della Giunta della
Regione Marche-----

Per la Regione Toscana
Il Responsabile della Direzione Difesa del
Suolo e Protezione Civile
Ing. Giovanni Massini

Per la Regione Umbria
*-----da definire a cura della Giunta della
Regione Umbria-----*

Per l'ISPRA
Il Direttore Generale
Dott. Alessandro Bratti